



# CITTA' DI FERMO

## ATTO DI CONSIGLIO DEL 26-01-2012, n. 4

**Oggetto:**

**NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, AGEVOLAZIONI ECONOMICHE E CONTRIBUTI FINANZIARI.**

**COPIA**

L'anno duemiladodici il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 17:45, si è riunito nella sala consiliare il Consiglio in seduta Ordinaria, in Prima convocazione. Dei Signori Consiglieri assegnati ed in carica ne risultano presenti 26 ed assenti 7, come segue:

ALIDORI LOREDANA	P	MARZONI LUCA	P
BAGALINI MANOLO	P	MASSUCCI GAETANO	A
BRAMBATTI NELLA	P	MORRONI ANDREA	P
BERNETTI SEBASTIANO	P	NIGRISOLI FRANCESCO	P
CAPRIOTTI ELVAZIO	A	RACCICHINI NELLO	P
CAPRIOTTI SIMONE	A	RASTELLI MICHELE	P
CARDINALI PATRIZIO	P	ROMAGNOLI EDGARDO	P
CERRETANI ANNALISA	P	ROMANELLA LUCIANO	P
COLO' DANIELE	A	RUTILI ESTER MARIA	P
CROCE LORENZO	P	SGARIGLIA GIUSEPPE	A
DI FELICE MARIANTONIETTA	P	TOMASSINI MATTEO	P
DIOMEDI LUCIANO	P	TORRESI MARIA GIULIA	A
FICCADENTI VALERIO	P	TORRESI MAURO	P
GALLUCCI GIAMPIERO	P	VALLASCIANI SANDRO	P
GENTILI ALBERTA	P	VAGNONI TIZIANO	A
LANCIOTTI GIOVANNI	P	ZECHINI FABRIZIO	P
MALVATANI PIERLUIGI	P		

Risultano inoltre presenti e assenti i seguenti Assessori:

MARCHETTI MANUELA	P
MONTANINI ROSANNA	P
TAPPATA' ELMO	P
FORTUNA DANIELE	P
MONTANINI LUIGI FRANCESCO	P
ROSSI PAOLO	P
CALCINARO PAOLO	P
TRASATTI FRANCESCO	P

Assume la presidenza Avv. LANCIOTTI GIOVANNI in qualità di PRESIDENTE, assistito dal Segretario Generale Dott. CAMASTRA SERAFINA e dagli scrutatori:

BERNETTI SEBASTIANO  
ROMANELLA LUCIANO  
TOMASSINI MATTEO

## Al Consiglio Comunale

Oggetto: Nuovo Regolamento Comunale per la concessione di patrocini, agevolazioni economiche e contributi finanziari.

Il vigente regolamento comunale in materia di concessione di sovvenzioni, contributi e patrocini richiede un aggiornamento alla luce di quanto disposto dall'art. 6, comma 9 del D.L. 78/2010 e successivi pronunciamenti delle sezioni regionali della Corte dei Conti, in particolare:

- Cass. sez III sent 5086 del 21 maggio 1998 la quale precisa che in relazione ad organismi associativi (Pro Loco) il riferimento alla sponsorizzazione è improprio in quanto il contratto di patrocinio di configura come donazione modale, piuttosto che come contratto a prestazioni corrispettive. Pertanto sempre secondo la Sezione regione Puglia resterebbero consentite le iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche, sia in via diretta che indiretta, purché tramite soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio;
- Corte dei Conti per la Lombardia con tre pareri (n. 1075/2010: n. 1076/2010 e n. 6/2011) la quale ha invece sostenuto che il divieto di spese per sponsorizzazioni presuppone un vaglio di natura teleologica. Si deve quindi considerare spesa di sponsorizzazione solo quella che ha per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del comune, così da promuoverne l'immagine, mentre non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientrante nei compiti del comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art 118 della Costituzione, in quanto tali contribuzioni sono connotate dallo svolgimento di un'attività propria del comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche;
- Corte dei Conti della Liguria con parere n. 6/2011 nel senso che sono da ritenersi tuttora ammesse le contribuzioni, a prescindere dalla concessione del patrocinio, che per natura è gratuito a soggetti terzi per iniziative, anche culturali, che sono di diretto sostegno di finalità sociali e comunque istituzionali e che rappresentano in via sussidiaria, un modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico, rispetto alla scelta dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività;
- Corte dei Conti della Regione Marche con parere del 29 marzo 2011 n. 13 la quale si è posta in netto contrasto con le teorie sin qui esposte ed ha per questo rimesso la decisione sul tema alle sezioni riunite, che non si sono ancora espresse;

Secondo la sezione Corte dei Conti Marche occorre, inoltre, dare alla parola sponsorizzazioni contenuta nella norma un'accezione tecnica, in quanto la legge intende

riferirsi proprio a quella forma di pubblicità indiretta configurata come tale dalla disciplina del diritto comune e fiscale. Pertanto nel divieto di sponsorizzazioni non rientrerebbero i contributi finanziari a diverso titolo attribuiti dagli enti locali ad enti o associazioni, per sostenere le loro attività ritenute di interesse generale.

La sezione Corte dei Conti Marche evidenzia, altresì, le finalità assolutamente distinte dei due istituti; i contributi a terzi per definizione non hanno come finalità la promozione pubblicitaria del soggetto pubblico, le sponsorizzazioni invece perseguono necessariamente uno scopo pubblicitario e non attongono in alcun modo alle somme erogate dall'ente per l'esercizio di proprie funzioni.

La sezione Marche esclude, quindi, la necessità ed utilità di riferirsi al concetto di sussidiarietà evidenziata dalle sezioni Lombardia e Liguria, osservando che la verifica della sussidiarietà risulta oggettivamente di difficile applicazione ed oggetto di valutazioni teleologiche estremamente discrezionali. La ricerca del fine teleologico della sussidiarietà come discriminare ai fini della sussidiarietà rappresenta un non condivisibile *quid pluris* rispetto al testo normativo, che interpretato letteralmente si limita ad indicare esplicitamente il divieto di sostenere spese per pubblicità realizzata in forma indiretta senza coinvolgere in alcun modo ed anzi escludendo le iniziative di sostegno svolte ad esempio nei confronti del settore sociale, culturale, turistico o per spese promo -pubblicitarie in genere.

La sezione della Corte dei Conti della Regione Marche evidenzia, infine, che le chiavi di lettura suggerite dalle precedenti pronunce delle Sezioni delle Corte dei Conti non si pongono in linea con le competenze a gestire funzioni generali di sostegno anche economico al territorio riconosciute per altro agli enti locali dalla Costituzione e dal decreto legislativo 267/2000.

Puntualizzato, quindi, che si condivide in toto la lettura effettuata dalla Corte dei Conti della Regione Marche la quale esclude l'applicazione della norma ad iniziative di sostegno del territorio svolte, come nel caso di cui trattasi nel settore turistico e sportivo.

In relazione a quanto sopra esposto

si propone quanto segue:

- approvare il nuovo Regolamento Comunale per la concessione di patrocini, agevolazioni economiche e contributi finanziari:

### **Regolamento Comunale per la concessione di patrocini, agevolazioni economiche e contributi finanziari**

#### **TITOLO I – PRINCIPI GENERALI**

##### **Articolo 1 – Finalità**

1. Il Comune di Fermo, in attuazione dei propri compiti istituzionali, dei principi fissati

dallo Statuto e del principio di sussidiarietà sancito dall'ordinamento, sostiene e favorisce le iniziative e le attività di interesse pubblico aventi finalità di promozione e valorizzazione del territorio e dello sviluppo economico, sociale, turistico e culturale della città.

2. Le norme del presente regolamento disciplinano i criteri e le modalità per la concessione di:

- Patrocini
- Agevolazioni economiche o altrimenti detto patrocinio oneroso
- Contributi finanziari

3. I patrocini, le agevolazioni e i contributi sono concessi in relazione:

- alla valenza dell'iniziativa, dell'evento, delle attività e delle ricadute sul territorio e sull'immagine della città .
- alla significatività dell'iniziativa, dell'evento, delle attività in relazione alle politiche, alle finalità e agli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione Comunale.

4. Il Comune raccorda i propri interventi di sostegno finanziario con i piani, i programmi o gli indirizzi generali predisposti dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dagli altri enti pubblici.

## **Articolo 2 – Definizioni**

Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a) per **patrocinio**: l'adesione da parte del Comune ad un'attività o ad un evento senza l'assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione parziale di tariffe quando prevista da leggi o regolamenti.
  
- b) per **agevolazione economica o patrocinio oneroso** :
  - la concessione di una prestazione di servizi ovvero la concessione di strutture o beni di proprietà o in uso dell'amministrazione comunale, di cui viene indicato il valore economico. In particolare sono considerate agevolazioni economiche l'utilizzazione di attrezzature di proprietà comunale, la spedizione postale degli inviti a cura del Comune la stampa di materiale pubblicitario presso la tipografia convenzionata con il Comune e ogni altra spesa o minor entrata a carico del bilancio comunale;
  - l'impiego di personale dipendente dell'Amministrazione comunale per lo svolgimento di attività connesse all'evento e debitamente autorizzate dal Dirigente responsabile. Per tali prestazioni si ritiene concessa un'agevolazione pari al compenso spettante al personale stesso per lavoro straordinario. Il numero complessivo di ore lavorative viene attestato dal dirigente responsabile del servizio cui il personale è assegnato. Non sono da considerarsi agevolazioni economiche le prestazioni svolte in occasione di manifestazioni che richiedono, per motivi attinenti all'ordine pubblico e alla viabilità, l'utilizzo di personale comunale.
  - l'utilizzo episodico di sale e spazi di proprietà o in uso dell'Amministrazione comunale. Per tale utilizzo si ritiene concessa un'agevolazione economica corrispondente al valore indicato nel tariffario del Comune, se presente, o a quello determinato con apposito atto dal Dirigente preposto
  - **contributo finanziario**: l'erogazione di una somma di denaro ai soggetti a sostegno di interventi rientranti nei compiti e nella programmazione

dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione. Il contributo non può essere superiore al 50% della spesa sostenuta e documentata

### **Articolo 3 – Norme generali**

1. Il patrocinio, il contributo finanziario e le agevolazioni economiche possono essere richiesti da Enti pubblici o privati o associazioni che siano state costituite da almeno sei mesi. Il soggetto beneficiario non può appartenere ad alcuna articolazione di un partito politico.

2. Le domande di patrocinio, contributo o agevolazione devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli che sono pubblicati sul sito internet del Comune e secondo le modalità ivi indicate.

3. Con la sottoscrizione dell'istanza il richiedente si impegna:

- a) ad impiegare, nell'espletamento dell'attività per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza;
- b) ad utilizzare, quale sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio e qualora la stessa non coincida con un immobile di proprietà o in uso dell'Amministrazione Comunale, una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla regolamentazione in materia di sicurezza e pubblica incolumità.

L'Amministrazione Comunale è quindi sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

4. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme, in particolare in materia di sicurezza e pubblica incolumità, è a carico del soggetto beneficiario.

### **Articolo 4 - Obblighi dei beneficiari**

I soggetti beneficiari devono comunicare che l'iniziativa, l'evento o le attività, sono realizzate con il patrocinio, con il contributo, o con le agevolazioni concesse dal Comune, utilizzando idonee forme di pubblicità quali apposizione del logo del Comune sul materiale promozionale, sul proprio sito internet, ecc. Le modalità d'uso del logo devono essere preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale.

### **Articolo 5 - Albo comunale dei beneficiari**

1. L'Amministrazione comunale pubblica annualmente sul proprio sito l'elenco dei soggetti beneficiari.

2. Il Comune cura la raccolta dei dati e la pubblicazione dell'albo.

### **Articolo 6 - Partecipazione**

1. Al fine di promuovere l'effettiva e democratica partecipazione, presso il Comune di Fermo sono istituiti gli albi delle associazioni culturali-turistiche e delle associazioni sportive.

2. Le associazioni possono iscriversi all'albo in qualsiasi momento dell'anno, presentando domanda su apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune.

3. L'albo contenente l'elenco delle associazioni culturali iscritte viene pubblicato sul sito internet del Comune.
4. Le associazioni, anche suddivise per gruppi, rappresentano un organismo consultivo di riferimento per le politiche di settore, secondo quanto previsto dall'art. 32 e 33 dello Statuto Comunale.

## **TITOLO II – PATROCINIO**

### **Articolo 7 – Beneficiari**

1. Il Patrocinio può essere concesso:

- a) in via ordinaria a soggetti senza scopo di lucro per attività senza scopo di lucro.
- b) in via straordinaria a soggetti aventi scopo di lucro e/o per attività aventi finalità di lucro esclusivamente nei seguenti casi:
  - quando gli utili siano devoluti in beneficenza, a condizione che, a consuntivo dell'iniziativa, venga prodotta la documentazione dell'avvenuta devoluzione delle somme.
  - a sostegno di iniziative di particolare rilevanza pubblica e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio della città e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività, a condizione che, a consuntivo dell'iniziativa, ove richiesto dall'Amministrazione Comunale, venga prodotta la documentazione relativa ai risultati di gestione delle iniziative suddette.

2. La concessione del solo patrocinio non può comportare in alcun caso oneri a carico dell'Amministrazione comunale.

3. I soggetti che intendono richiedere il patrocinio del Comune devono inoltrare domanda, sottoscritta dal legale rappresentate, su apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune.

3. Le domande devono pervenire, di norma, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività e devono essere corredate da una relazione sintetica dei contenuti e del costo complessivo dell'attività per cui è richiesto il patrocinio. Alla domanda deve essere allegato lo statuto e/o atto costitutivo dell'Ente oppure la dichiarazione di deposito dello stesso presso il Comune

4. La concessione del patrocinio è disposta dal Sindaco, sentito l'Assessore competente.

## **TITOLO III – MODALITA' PER CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE E DEI CONTRIBUTI**

### **Articolo 8 – Beneficiari e modalità di richiesta**

L'agevolazione economica ed i contributi possono essere concessi a Enti pubblici o privati o associazioni senza scopo di lucro per attività senza scopo di lucro.

Al fine di programmare adeguatamente le attività i soggetti devono inoltrare domanda al Comune, sottoscritta dal legale rappresentate, su apposito modulo predisposto dall'ente e scaricabile dal sito internet del Comune.

Le domande devono pervenire al Comune di Fermo **entro e non oltre le seguenti scadenze, a pena di esclusione:**

**SETTORE CULTURALE E TURISTICO:**

-

- 1° aprile per tutte le attività programmate per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre;
- 1° agosto per tutte le attività programmate per i mesi di ottobre, novembre, dicembre e gennaio;
- 1° dicembre per tutte le attività programmate per i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio.

#### SETTORE SPORTIVO:

- 30 giorni prima dell'attività per la quale si chiede il contributo e/o il patrocinio.
- 4. Per la verifica del rispetto delle scadenze di cui al precedente comma , fa fede il timbro postale o il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune.
- 5. In caso di urgenti e motivate esigenze, per cui si renda necessario derogare alle scadenze di cui al precedente comma, la giunta motivatamente decide in merito
- 6. Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:
  - a) relazione sintetica dell'attività programmata, delle sue finalità, dei destinatari, della sua rilevanza territoriale e degli strumenti di promozione previsti;
  - b) indicazione dei tempi e dei luoghi di svolgimento;
  - c) bilancio preventivo ove sia indicata la previsione del costo complessivo dell'attività, le entrate previste, la quota di compartecipazione del richiedente e l'entità del beneficio richiesto al Comune (contributo e/o dettaglio delle concessioni gratuite quali utilizzo di strutture e/o attrezzature e/o personale).

### **Articolo 9 - Criteri per l'assegnazione e la quantificazione dei contributi e delle agevolazioni economiche**

1. I contributi e le agevolazioni economiche sono disposti con provvedimento dirigenziale sulla base di criteri e dei relativi punteggi stabiliti dalla Giunta Comunale.
2. Per le associazioni è criterio preferenziale quello di essere iscritti all'apposito albo comunale. I criteri approvati dalla giunta comunale tengono conto della continuità dell'iniziativa, del coinvolgimento di altre associazioni e/o altri enti pubblici e privati, della capacità di autofinanziamento, della rilevanza territoriale dell'iniziativa, degli strumenti di promozione etc...
3. Le domande pervenute entro i termini, vengono istruite, valutate e, se necessario integrate, entro i 30 giorni successivi alle singole scadenze di cui al precedente articolo
4. L'esito dell'istruttoria è oggetto di specifica determinazione dirigenziale pubblicata sul sito internet del Comune.

### **Articolo 10 - Liquidazione, determinazione e revoca del contributo**

1. A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo, e comunque entro e non oltre sei mesi dalla conclusione di dette attività, pena la perdita del beneficio concesso, i concessionari devono trasmettere al Comune il rendiconto economico, compilando l'apposito modello scaricabile dal sito internet del Comune di Fermo e allegando in copia la documentazione giustificativa di entrate e uscite e del materiale pubblicitario prodotto.
2. Sono ritenute ammissibili le sole spese inerenti la realizzazione delle iniziative chiaramente e direttamente imputabili all'attività cui la richiesta è riferita.
3. Non sono ritenute ammissibili spese relative a prestazioni personali del soggetto beneficiario e di tutti coloro che a qualsiasi titolo volontariamente collaborano all'attività o, comunque, solo indirettamente riferite all'iniziativa (ad esempio spese di funzionamento

delle sedi, spese generali etc...).

4. Il contributo può essere ridotto qualora l'attività realizzata risulti differente o inferiore a quella per la quale il beneficio è stato ottenuto.

5. Qualora il Comune risulti creditore nei confronti del beneficiario, l'erogazione del contributo e' sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento

6. Il Dirigente del Servizio competente per materia revoca i contributi in caso di:

a) mancato svolgimento dell'attività ammessa a contributo per cause oggettivamente dipendenti dal beneficiario;

b) mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista per la liquidazione;

c) sostanziali difformità, non precedentemente autorizzate, fra l'attività svolta e l'attività prevista;

d) rinuncia formale da parte del beneficiario.

7. Le accertate inadempienze previste dal presente regolamento oltre a dar luogo alla revoca costituiscono motivo di esclusione da qualsiasi forma di beneficio previsto dal presente regolamento per un periodo non inferiore ai successivi due anni.

### **TITOLO III – NORME FINALI E TRANSITORIE**

#### **Articolo 11 - Norme finali e transitorie**

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, la Giunta Comunale, con proprio atto, fissa il trimestre di riferimento per la presentazione delle domande, come disciplinato al precedente articolo

2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i precedenti regolamenti in materia e sostituite tutte le precedenti disposizioni.

\*\*\*\*\*

- Dare atto che il regolamento che precede è stato esaminato dalla 3<sup>a</sup> Commissione Consiliare nella seduta del 17 gennaio 2012.
- Dare atto inoltre che l'approvazione del Regolamento in questione non comporta oneri per il Comune.

Fermo, li 20 gennaio 2012

Oggetto: Nuovo Regolamento Comunale per la concessione di patrocini, agevolazioni economiche e contributi finanziari.

Fermo, 20.01.2012

Il Responsabile del procedimento  
Funzionario Servizio Musei e Mostre  
Dott.ssa Francesca Giagni

---

**Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:**

Fermo, 20.01.2012

Parere di regolarità tecnica: favorevole  
Per Il dirigente del settore Beni e Attività Culturali, Turismo e Sport  
Dott. Giancarlo Postacchini  
Il Funzionario P.O.  
Dott.ssa Maria Chiara Leonori

---

Fermo, 20.01.2012

Visto di conformità dell'azione amministrativa  
Il Segretario Generale  
Dott.sa Serafina Camastra

---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore alla cultura Francesco Trasatti, sulla base del documento istruttorio sopra riportato:

ASS. TRASATTI. Grazie presidente, Sindaco, assessori, consiglieri. Allora siamo qui a presentare il nuovo regolamento comunale per la concessione dei patrocini, delle agevolazioni economiche e dei contributi alle associazioni, questo regolamento si inserisce nell'ambito di una riorganizzazione che era stata annunciata per rendere più agevole il lavoro degli uffici ed anche più regolamentata appunto la presentazione di progetti culturali da parte del mondo associativo. C'era necessità di riorganizzare appunto la modalità di presentazione delle richieste per i patrocini e per i contributi, l'ultimo regolamento risale al 2000, anche alla luce delle norme che erano state inserite all'interno della finanziaria 2010. Come alcuni di voi ricorderanno, la precedente amministrazione in fine di mandato aveva inoltrato una comunicazione a tutte le associazioni sottolineando come la finanziaria avesse allargato il concetto di sponsorizzazione anche ai contributi che venivano elargiti dall'ente pubblico alle associazioni per iniziative culturali che venivano organizzate sul territorio comunale. Quindi oltre ad una, diciamo, normativa che tenesse conto appunto dell'aggiornamento secondo la finanziaria, serviva anche una normativa nuova dal punto di vista delle scadenze e della riorganizzazione concreta del servizio. Vado a spiegarmi meglio: innanzitutto vengono definite tre modalità di supporto dal punto di vista comunale che sono i patrocini non onerosi e che quindi non comportano spese a carico dell'ente comunale, le agevolazioni economiche altrimenti dette patrocinio oneroso che invece comportano spese anche per ciò che concerne, e ne vengono spiegate, la concessione di una prestazione di servizi, di strutture o beni di proprietà in uso dell'amministrazione comunale, quindi anche la concessione di una sala ad esempio, anche questo è un supporto di tipo economico. L'utilizzo episodico, infatti, di sale o spazi di proprietà o in uso dell'amministrazione, l'impiego di personale dipendente per lo svolgimento di attività connesse all'evento e debitamente autorizzate, pensiamo ad esempio ai montaggi di palchi durante la stagione estiva, infine il contributo vero e proprio cioè l'elargizione di un sostegno economico diretto per l'organizzazione di un evento da parte delle associazioni. Quindi una riorganizzazione complessiva in un'ottica di patrocinio non oneroso, agevolazione economica e contributo diretto: questa è la riorganizzazione. Inoltre si è inteso definire tre scadenze al fine di, anche, appunto come dicevo poc'anzi, per ottimizzare il lavoro dell'assessorato e degli uffici, individuare tre scadenze entro le quali le associazioni possono presentare i loro progetti. Quindi si è diviso l'anno in tre trimestri per il settore culturale e turistico e la scadenza del 1° di aprile per le attività programmate (giugno, luglio, agosto e settembre), la scadenza del 1° agosto per ottobre, novembre, dicembre e gennaio ed il 1° dicembre per febbraio, marzo, aprile e maggio. In questo modo, anche attraverso il coinvolgimento della consulta delle associazioni, le associazioni stesse possono presentare i progetti entro queste scadenze attraverso un formulario che verrà predisposto dagli uffici uguale per tutti, in maniera tale da rendere l'istruttoria del Comune il più agevole possibile, il più efficace ed il più rapida possibile. Per il settore sportivo si è inteso invece procedere in maniera differente garantendo 30 giorni prima dell'attività la possibilità di fare la domanda da parte delle associazioni. Inoltre in questo senso sono anche indicati all'art. 9 i criteri. I criteri sono materia di delibera di Giunta comunale ma già nell'art. 9 vengono indicati alcuni criteri quale quello preferenziale ad esempio dell'iscrizione all'albo delle associazioni e quindi alla

partecipazione in seno alla consulta ma anche ad esempio la continuità dell'iniziativa, il coinvolgimento di altre associazioni e quindi agevolare la collaborazione tra associazioni del territorio, la capacità di autofinanziamento, la rilevanza territoriale dell'iniziativa e gli strumenti di promozione. Queste sono le novità inserite, faccio presente che anche rispetto a quanto dicevo prima e cioè il discorso del contributo e quindi delle norme inserite nella finanziaria 2010 la premessa della proposta di atto che avete tra le mani presenta come presentazione una serie di riferimenti alle sentenze di Corte dei Conti della Lombardia, della Liguria e della Regione Marche proprio per il dibattito giurisprudenziale che c'è stato in merito appunto a questa normativa della finanziaria. Faccio un breve excursus: la finanziaria del 2010 diceva, come vi ho già accennato, che i contributi, che praticamente l'ente pubblico non avrebbe più potuto dare contributi alle associazioni in quanto considerati sponsorizzazione e quindi l'ente pubblico non avrebbe potuto sponsorizzare in alcun modo l'associazione sul territorio. Capite come, considerando un'agevolazione di tipo economico e quindi un mancato incasso anche ad una concessione di una sala o di una struttura, diventava davvero difficile per l'ente pubblico potere sostenere in maniera diretta l'attività di un'associazione se non attraverso un patrocinio non oneroso che, sì, dà lustro all'iniziativa ma diventa insomma non sufficiente all'organizzazione di una serie di iniziative. Ebbene è stata citata in particolare l'ultima, la sentenza della Corte dei Conti della Regione Marche che con parere del 29 marzo del 2011 n. 13 si è pronunciata anche, ha rimesso la decisione al tema delle Sezioni Unite che non si sono ancora espresse. C'è, come vedete, una giurisprudenza abbastanza controversa su questo, la Corte dei Conti della Liguria afferma ad esempio che sono da ritenersi ammesse le contribuzioni a prescindere dalla concessione del patrocinio che per natura è gratuita ma che sono di diretto sostegno di finalità sociali e comunque istituzionali e che rappresentano in via sussidiaria una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico. Si fa cioè affidamento al principio di sussidiarietà e cioè le associazioni nell'organizzazione di un evento culturale, di un'iniziativa culturale, di un'iniziativa sportiva o turistica eseguono in via sussidiaria diciamo quei compiti che sarebbero invece di competenza pubblica. Quindi con questa sentenza, con questo parere è stato possibile anche sistemare questi dubbi rispetto all'erogazione dei contributi e quindi rimettere mano in maniera complessiva a tutta la normativa. Questo regolamento è stato condiviso all'interno della consulta delle associazioni, coloro che all'interno della consulta, come sapete, che si è formata da sei mesi a questa parte e che raccoglie 70 associazioni del territorio, divise in 5 gruppi di lavoro, è stata condivisa prima diciamo lì, quindi è stata messa a disposizione delle associazioni e successivamente discussa nella 3° commissione consiliare. Pertanto si propone a questo consesso la sua approvazione. Grazie.

Aperta la discussione si registrano i seguenti interventi:

ROMANELLA Luciano. Io innanzitutto, a nome del Movimento Civico Pro Territorio, rinnovo gli auguri al Sindaco, è stato fatto dal Consiglio Comunale ma lo facciamo anche noi come Movimento Civico Pro Territorio Romanella & C. Detto questo, prendo la parola con piacere, prendo la parola con piacere sull'argomento che stiamo discutendo per tanti motivi: in primis perché l'assessore che ha relazionato, l'assessore alla cultura, e credo che poteva anche essere relazionata in tandem con l'assessore allo sport perché sono tante quelle associazioni sportive che sistematicamente vengono all'assessorato per chiedere il patrocinio e forse adesso, senza nulla togliere alla cultura, però qualche volta succedeva che erano più gli eventi delle attività sportive che quelli culturali, adesso non è che faccio

una somma algebrica, questo perché ho avuto il piacere e l'onore di presiedere quell'assessorato allo sport per due anni e mezzo, quindi era una cosa qualche volta anche quotidiana, la quotidianità che veniva sempre un'associazione prima ad esporre, debbo dire con molto rispetto, il proprio progetto e poi magari insieme all'assessore si cercava di capire qual era la forma migliore per chiedere il patrocinio. Certo, tutti tentavano al patrocinio oneroso, però poi in subordine spesso si andava anche a quello non oneroso. Una premessa: innanzitutto l'assessore ha detto che l'ultima era stata nel 2000 e questo è un neo scoperto che ho perché nel momento in cui io facevo l'assessore cercai di modificare questo regolamento ma non me ne fu dato né modo e soprattutto né tempo perché capivo che bisognava rimetterci le mani perché era un continuo venire all'assessorato. Allora noi come gruppo di lavoro, io e l'assessorato allo sport con il dirigente ed i vari funzionari, avevamo fatto una sorta di scaletta. Qui si parlava di contributo diviso in tre punti: il patrocinio gratuito, il patrocinio che è poi l'utilizzo di sale e via dicendo e poi c'era il patrocinio in danaro. Per quel che riguarda l'assessorato allo sport dell'epoca il patrocinio in danaro era solo fatto in due occasioni che non ne potevamo fare a meno ed era il Palio dei Comuni ed il Gran Premio di Capodarco, erano le due manifestazioni, laddove c'era questa delibera di Giunta che veniva data questa cifra e debbo dire una relativamente breve che era quella al Palio dei Comuni ed una un po' più onerosa quella al Gran Premio di Capodarco, però erano eventi di spessore che ovviamente non potevamo tirarci indietro. Noi avevamo cercato di far capire, per dare un contributo, e quindi qui do una sorta di consiglio sia all'assessore allo sport che all'assessore alla cultura, avevamo cercato di dare un contributo a tutte queste associazioni che lo richiedevano, laddove poi non ne potevano fare a meno, soprattutto un contributo di sponsorizzazione, quello di far capire alla città ma noi ai grandi, ai piccoli, alle piccole attività che stare vicino a queste manifestazioni cittadine, io, ecco, punto sempre il punto sullo sport, che la maggior parte erano manifestazioni che venivano nel territorio chiamiamole di 2° livello, non di 1° livello, con rilevanza nazionale, Gran Premio di Capodarco, qualche campionato italiano, diversi campionati italiani che venivano fatti, ma le varie manifestazioni, maratone, gare di calcio, gare di basket, campionati a livello locale avevamo cercato, dando una certa metodicità all'assessorato, di coinvolgere quelle che erano le piccole attività della nostra città e per piccole attività intendo tutti quei negozi che magari non è che davano il contributo perché gli ritornava un rientro in pubblicità ma era tanto per far capire che una piccola attività è vicina quanto l'amministrazione comunale, anche lei vicina a queste piccole associazioni, si danno da fare per portare a quel giorno di festa che è un evento magari che è stato preparato per mesi, mesi, mesi interi. Quindi noi non possiamo che essere innanzitutto soddisfatti e contenti che l'amministrazione comunale ha modificato questo regolamento ed ha rimesso un po' di ordine ed ha dato il lustro a quello che è il logo della nostra città, del Comune di Fermo perché molte volte in maniera impropria si dice il patrocinio non oneroso, forse il patrocinio non oneroso è ancora più importante di quello oneroso perché si va a dare il logo del nostro Comune, il logo della nostra città, quindi si fa crescere la manifestazione, gli si dà quell'importanza anche di serietà e di competenza. Quindi, ripeto, il nostro è un voto favorevole, è un voto che magari lo avremmo potuto, avrei io personalmente voluto portare ma come ripeto non ebbi tempo, anche perché all'epoca qualche volta spesso ci si trovava a dover dare un contributo oneroso e poi magari, per quel che ho avuto modo di capire, nel momento in cui io feci parte di una certa amministrazione al di sopra di tutto c'era il Dio in terra che magari qualche volta poteva anche non essere contento o in dialetto dicendo "faceva un po' lu piccu", quando qualche cosa non la sapeva. Questo è un regolamento, perché succedeva

così, certo con me non ha funzionato perché avevo una sorta di carisma ed una sorta di tigna e non avevo paura di nessuno però per gli altri molte volte a coda bassa andavano lì e dice: oddio, qui c'è bisogno del contributo... oneroso, che devo fare o che faccio? Detto questo, il nostro, ripeto, è un voto favorevole e convinto con un plauso all'amministrazione comunale che appunto ha avuto il merito di cambiare e di cambiare un regolamento che è nato dal 2000. Grazie.

PRESIDENTE DEL C.C. - LANCIOTTI. Grazie consigliere Romanella. Ha chiesto la parola il consigliere Nello Raccichini, prego ne ha facoltà.

RACCICHINI Nello. Grazie presidente. Intanto faccio anch'io gli auguri a nome del gruppo al Sindaco. Un breve intervento, assessore, su questo punto all'ordine del giorno: questo regolamento si è imposto, come lei sa, in virtù della norma prevista all'art. 6 al comma 9 del DL 78/2010 il quale nega le sponsorizzazioni, però lei sa anche che proprio su questa norma si sono cimentate le interpretazioni di diverse sezioni delle Corti dei Conti e tutte hanno dato interpretazioni differenti, perlomeno quelle riportate, quelle della Puglia, della Lombardia e da ultimo quella delle Marche alla quale questo regolamento si è adeguato in toto, che è la più estensiva e si spinge fino all'interpretazione eterologica della norma cioè per capire il fine e quindi ritiene, come lei sa, che ci occorre dare alla parola sponsorizzazioni contenuta nella norma un'accezione tecnica in quanto la legge intende riferirsi proprio a quella forma di pubblicità indiretta ecc. e pertanto dice nel divieto di sponsorizzazioni non rientrerebbero i contributi finanziari a diverso titolo attribuiti. E siamo in attesa della sentenza della Corte dei Conti a Sezioni Riunite, molto probabilmente noi torneremo a rivedere questo regolamento perché non sappiamo che cosa decideranno e quindi questo è interlocutorio, questo regolamento. Io capisco che l'amministrazione si debba dotare di un regolamento, è ovvio, però qui si dota di un regolamento facendo propria un'interpretazione della Corte dei Conti delle Marche che lei stesso capisce che potrebbe essere ribaltata, potrebbe essere anche cambiato. Altra cosa volevo dire: poi se andiamo a vedere nell'articolato il regolamento, io ho l'impressione che è un regolamento ma in realtà non norma niente perché quando si dice all'art. 1, comma 3 che i patrocini, le agevolazioni, i contributi sono concessi in relazione alla valenza dell'iniziativa dell'evento, delle attività e delle ricadute sul territorio e sull'immagine della città e si dice poi ulteriormente alla significatività dell'iniziativa, dell'evento, delle attività in relazione alle politiche ed alle finalità ed agli obiettivi perseguiti dall'amministrazione comunale. Lei capisce da solo che il giudice ultimo è l'amministrazione comunale, non certo altri e quindi rimane in toto la discrezionalità dell'amministrazione comunale nel concedere contributi e sponsorizzazioni vista anche l'interpretazione della norma. Allora io faccio una raccomandazione perché visto che noi non possiamo fare alcunché rispetto ad eventuali contributi che l'amministrazione dovesse, contributi, sponsorizzazioni, adesso non stiamo a sottilizzare sulla norma, io faccio una raccomandazione che si abbia a cuore tutto il territorio. Spesso capita invece che certe amministrazioni sponsorizzano solamente associazioni o attività che sono politicamente omogenee. Io mi auguro che questo non avvenga, su questo noi vigileremo e noi siccome abbiamo a cuore il territorio quindi proprio stante questo regolamento così, per noi, vago e provvisorio, resta ancora la discrezionalità dell'amministrazione. Per questi motivi noi crediamo di non poter votare favorevolmente questo regolamento ma ci asterremo in attesa del prossimo che sarà fatto sicuramente appena la Corte a Sezioni Riunite si pronunceranno. Grazie.

PRESIDENTE DEL C.C. - LANCIOTTI. Grazie consigliere Raccichini. Ha chiesto la parola il consigliere Patrizio Cardinali, prego consigliere ne ha facoltà.

CARDINALI Patrizio. Grazie, buonasera a tutti. Faccio anch'io gli auguri al Sindaco e spero che viva bene questi anni che l'aspettano come impegno a capo di questa amministrazione. (Interventi fuori microfono). Da medico dico che fino adesso, perlomeno dall'aspetto, gode di ottima salute, quindi dovrebbe vivere ancora molto. Volevo dire una cosa: faccio i complimenti a tutta l'amministrazione, in particolare chiaramente all'assessore Trasatti ed all'assessore Calcinaro ed agli uffici che hanno contribuito alla costituzione di questo regolamento. Non rispondo al consigliere Raccichini per i suoi rilievi che sicuramente sono diciamo a suo giudizio doverosi, risponderà penso l'assessore per quanto riguarda il merito, io volevo dire una cosa: che ogni regolamento è un atto politico importante ma soprattutto è un atto di democrazia importante perché con il regolamento ogni amministrazione decide di essere finalmente trasparente cioè vuole dire le regole sono uguali per tutte. In assenza di regolamento o quando il regolamento non è chiaro c'è sempre il principio di discrezionalità e questo principio di discrezionalità negli anni precedenti, quando il regolamento era abbastanza lacunoso, diciamo questo argomento di discrezionalità è stato utilizzato in maniera, per così dire, non equilibrato per usare un eufemismo, ecco non equilibrato però qui si cerca sicuramente con questo regolamento di portare invece un giudizio un pochino più oggettivo. È chiaro che ogni amministrazione poi pondera le eventuali direttive che possono venire da contributi, da eventuali richieste e questa ponderazione fa parte, penso, delle decisioni che deve prendere un'amministrazione. Quello che io volevo aggiungere era semplicemente una cosa: proprio in un'ottica di trasparenza ed all'interno della 3° commissione abbiamo chiesto all'assessore ed al dirigente dell'ufficio se era possibile discutere insieme anche la tabella dei punteggi perché, proprio in un'ottica di trasparenza, il contributo oneroso viene attribuito, come potete leggere dal regolamento, attraverso un punteggio, un punteggio che viene deciso poi dalla Giunta. Ecco, io credo che se si vuole essere trasparenti fino in fondo, questi punteggi possono essere condivisi e la condivisione del punteggio, il fatto che il punteggio sia oggettivo può dare una garanzia a tutti quanti che le scelte poi delle amministrazioni siano il più possibile oggettive e condivise. Grazie.

PRESIDENTE DEL C.C. - LANCIOTTI. Grazie consigliere Cardinali. Ha chiesto la parola il Sindaco, prego Signor Sindaco ne ha facoltà.

BRAMBATTI Nella, *Sindaco*. In primo luogo io vorrei ringraziarvi tutti quanti per gli auguri, si era già parlato con il presidente nel momento in cui abbiamo deciso la data, questo è un dato personale, ritengo che un modo da Sindaco per trascorrere il compleanno sia quello di assolvere in primo luogo al suo dovere di Sindaco, quindi sto in Consiglio Comunale e festeggerò domenica. Ritornando invece all'ordine del giorno ed al regolamento, in primo luogo io ritengo doveroso ringraziare gli assessori sia l'assessore Trasatti che l'assessore Calcinaro che hanno lavorato al regolamento ed in secondo luogo anche a tutta la commissione che si è riunita ed ha avuto modo di lavorare su questo testo che potrebbe essere senz'altro perfezionabile ma che, come diceva anche il consigliere Romanella, era assolutamente necessario a fronte di un regolamento datato, obsoleto, che non risponde più ai requisiti attuali e debbo dire che anche la possibilità che siano state imposte delle date per la programmazione consente, a mio avviso, di fruire al meglio anche delle proposte che possono arrivare dalle associazioni, pensate a quello che comporta la

cultura, per esempio al fatto delle iniziative che vengono organizzate durante il periodo estivo e che spesso, proprio per un'assenza di programmazione, di visione da parte dell'amministrazione comunale, tendono anche ad accavallarsi e quindi a sminuire la valenza dell'iniziativa ed il lavoro che viene fatto dall'associazionismo. Quindi è un modo per valorizzare tutti e consentire un ruolo ed anche una possibilità di attività distribuita, a mio avviso, su tutto l'anno in tutti i quartieri. L'altra parte, questo significa esemplificare molto il lavoro, mettere gli uffici nelle condizioni di lavorare in maniera più, altra cosa direi nel momento in cui ci si pone nell'ottica di fare delle scelte, come diceva anche il presidente della 3° commissione, Cardinali, sarà compito della commissione lavorare insieme all'assessore e di fatto accettare quelle proposte che siano in linea con gli obiettivi intendo politici, quelli delle scelte che vengono fatte in relazione al sociale, in relazione allo sport, in relazione anche alla cultura perché mi sembra doveroso che a fronte di una valorizzazione che si fa sul sociale si debbano accogliere quelle proposte che vanno ad integrarsi con le scelte operate dall'amministrazione comunale. Come pure per quanto riguarda lo sport ma io direi anche per quanto riguarda la cultura, per cui a volte se delle situazioni fossero del tutto strampalate ma nei contenuti perché per politica si parla quella capacità di coniugare un programma dell'amministrazione con il programma proposto dalle associazioni e dalla città, quindi la scelta deve essere questa e non di altro tipo. Io penso di poter contare che l'assessore, gli assessori possono contare sulla commissione anche per valutare insieme ed organizzare un programma e soprattutto un colloquio costruttivo con tutte le associazioni siano esse culturali siano esse sociali o anche sportive.

PRESIDENTE DEL C.C. - LANCIOTTI. Grazie Signor Sindaco. Si è iscritto a parlare il consigliere Mauro Torresi, prego consigliere ne ha facoltà.

TORRESI Mauro. Grazie. Naturalmente ci uniamo agli auguri per il Sindaco da parte del Pdl ed un'osservazione importante vorremmo fare: innanzitutto ringraziamo l'assessore per questo regolamento perché abbiamo visto, ho partecipato alle riunioni sia della commissione sia delle associazioni perciò ho visto come è stato fatto, è stato condiviso da tutti e ci è piaciuto come l'assessore ha lavorato. Aiutare le associazioni è importantissimo, anche perché nel fermano ne abbiamo moltissime e soprattutto aiutarle anche a livello economico. Diciamo che non abbiamo più speso i soldi e non spenderemo più i soldi per Broccoli ed allora magari aiutiamo più le associazioni. Quello che diceva prima il collega Raccichini è un problema che potrebbe sussistere però, ecco, noi siamo fiduciosi che magari tutte le associazioni vengano trattate nella stessa maniera e mi riferisco in questo momento in maniera particolare all'associazione Aries che sapete che ha ceduto la sede per il Montessori. Ecco, noi sappiamo tutti che loro avevano ancora tre anni di contratto, vi preghiamo magari di trovare una sede per loro e di non avere dei preconcetti verso chi magari non la pensa come l'attuale amministrazione. Grazie.

PRESIDENTE DEL C.C. - LANCIOTTI. Grazie consigliere Torresi. Non vedo nessun altro consigliere iscritto a parlare, pertanto possiamo passare alla replica dell'assessore che ha chiesto appunto di fare la replica. Prego assessore.

ASS. TRASATTI. Grazie presidente. In merito ai dubbi che sono stati sollevati dal consigliere Raccichini dunque intanto una precisazione cioè la necessità qui di creare una serie di regole per far sì che il sistema associativo possa vivere ed approfittare dell'ente pubblico per veicolare le proprie proposte culturali ed i propri momenti aggregativi. Io,

come sapete, personalmente condivido il pensiero del consigliere Romanella che lo vive dal punto di vista sportiva, io dal punto di vista culturale, tengo molto, credo siamo tutti a pensarla così, a tenere molto al tessuto associativo di questa città, è un tessuto associativo vivo, partecipe, che propone, che ha bisogno di essere messo in condizioni di operare in maniera serena e di sentire il supporto per quanto possibile ed anche in tempi difficili dell'amministrazione comunale. Rispetto a questo regolamento volevo fare delle precisazioni: intanto che questo regolamento è frutto di un lavoro anche di ricerca da parte dei nostri uffici di altri regolamenti esistenti in Italia, quindi non è che ce lo siamo inventato e la dicitura, la famosa dicitura controversa al comma 3 dell'art. 1, controversa per il consigliere Raccichini e cioè in relazione alle politiche, alle finalità ed agli obiettivi perseguiti dall'amministrazione comunale fa riferimento chiaramente non ad un'ideologia o ad un riferimento ideologico ma per obiettivi e per politiche sono quelle di tipo aggregativo, di tipo sociale, delle finalità perseguite dal Comune come istituzione a prescindere dalla maggioranza che lo amministra. Questa è una dicitura, ripeto, che si trova anche in altri regolamenti che abbiamo analizzato nella stesura di questo atto, quindi rimane insomma una dicitura assolutamente comune anche in altri regolamenti di questo tipo. Inoltre le dico perché non ho...cioè questo regolamento prevalentemente dà un'indicazione rispetto ad un ordine, rispetto ad una tempistica, rispetto a delle modalità, non credo sarà soggetto ad ulteriori modifiche anche perché, proprio in virtù delle sentenze che sono qui citate e dei dubbi da lei sollevati, facciamo riferimento nell'art. 1, comma 1 al concetto di sussidiarietà, al principio di sussidiarietà che io ho evocato anche in presentazione di questo atto. Il principio di sussidiarietà è interpretato in maniera estensiva dalla sentenza della Corte dei Conti delle Marche a cui lei ha fatto riferimento ma è evocato anche dai precedenti pareri, quindi abbiamo volutamente fatto riferimento come base del regolamento al principio di sussidiarietà proprio perché questo principio è stato comunque inserito sia nei pareri più restrittivi della Corte dei Conti e della Corte di Cassazione sia in quello più estensivo della Regione Marche e riteniamo che questo principio possa essere garantista del fatto che il regolamento non sia poi suscettibile di ulteriori modifiche. In ogni caso, e concludo, rispetto ai contributi voi sapete benissimo le situazioni in cui versano in generale le casse degli enti pubblici, degli enti locali italiani dal punto di vista della cultura, quindi non è che noi abbiamo questa grande disponibilità di contributi da erogare, era però necessario, ciò ovviamente non è una motivazione, lo dico perché chiaramente serviva regolamentare i contributi ma serviva anche regolamentare il discorso della concessione gratuita delle sale, delle strutture che a volte supplisce appunto all'erogazione diretta di un contributo monetario nel sostegno dell'ente pubblico all'associazione che ne fa richiesta. Ringrazio anche il consigliere Torresi e farò in modo che i soldi risparmiati dall'operazione Broccoli possano agevolare alcune iniziative ed in particolare nell'area di Marina Palmense da cui il consigliere proviene, così è felice. Grazie.

Terminata la discussione il Presidente concede la parola per la replica dei gruppi consiliari e si registra il seguente intervento.

**RACCICHINI Nello.** Brevissimamente per dialogare a questo punto con l'assessore proprio quando parla di sussidiarietà. Leggo quello che è scritto qui nella delibera: la sezione Marche esclude quindi la necessità di utilità di riferirsi al concetto di sussidiarietà, esclude quindi la necessità di riferirsi al concetto di sussidiarietà la Regione Marche, sezione, evidenziato dalle sezioni Lombardia e Liguria osservando che la verifica della

sussidiarietà risulta oggettivamente di difficile applicazione ed oggetto di valutazioni teleologiche estremamente discrezionali. Quindi, assessore, dice lei bisogna rifletterci un po' di più. Grazie.

Successivamente il Presidente dichiara aperta la fase della dichiarazione di voto ma non si registra alcun intervento.

**Ritenuto** di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter deliberare sulla proposta di un nuovo Regolamento Comunale per la concessione di patrocini, agevolazioni economiche e contributi finanziari;

**Visto** che la proposta riporta i pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'ufficio interessato, nonché il visto di conformità dell'azione amministrativa da parte del Segretario Generale;

**Preso atto** che il Regolamento che precede è stato esaminato dalla 3<sup>a</sup> Commissione Consiliare nella seduta del 17 gennaio 2012.

Il Presidente sottopone a votazione la proposta in esame:

Consiglieri presenti. n. 29 (Entrati Massucci, Capriotti Elvazio e Torresi Maria Giulia)

Consiglieri astenuti: n. 3 (Gallucci Giampiero, Nello Raccichini, Elvazio Capriotti)

Voti favorevoli: n. 26

Voti contrari: n. 0

## DELIBERA

- approvare il nuovo Regolamento Comunale per la concessione di patrocini, agevolazioni economiche e contributi finanziari, come di seguito riportato:

\*\*\*\*\*

### **Regolamento Comunale per la concessione di patrocini, agevolazioni economiche e contributi finanziari**

#### **TITOLO I – PRINCIPI GENERALI**

##### **Articolo 1 – Finalità**

4. Il Comune di Fermo, in attuazione dei propri compiti istituzionali, dei principi fissati dallo Statuto e del principio di sussidiarietà sancito dall'ordinamento, sostiene e favorisce le iniziative e le attività di interesse pubblico aventi finalità di promozione e valorizzazione del territorio e dello sviluppo economico, sociale, turistico e culturale della città.

5. Le norme del presente regolamento disciplinano i criteri e le modalità per la concessione di:

- Patrocini

- Agevolazioni economiche o altrimenti detto patrocinio oneroso
- Contributi finanziari

6. I patrocini, le agevolazioni e i contributi sono concessi in relazione:
- alla valenza dell'iniziativa, dell'evento, delle attività e delle ricadute sul territorio e sull'immagine della città .
  - alla significatività dell'iniziativa, dell'evento, delle attività in relazione alle politiche, alle finalità e agli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione Comunale.

4. Il Comune raccorda i propri interventi di sostegno finanziario con i piani, i programmi o gli indirizzi generali predisposti dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dagli altri enti pubblici.

## Articolo 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende:

- c) per **patrocinio**: l'adesione da parte del Comune ad un'attività o ad un evento senza l'assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione parziale di tariffe quando prevista da leggi o regolamenti.
- d) per **agevolazione economica o patrocinio oneroso** :
- la concessione di una prestazione di servizi ovvero la concessione di strutture o beni di proprietà o in uso dell'amministrazione comunale, di cui viene indicato il valore economico. In particolare sono considerate agevolazioni economiche l'utilizzazione di attrezzature di proprietà comunale, la spedizione postale degli inviti a cura del Comune la stampa di materiale pubblicitario presso la tipografia convenzionata con il Comune e ogni altra spesa o minor entrata a carico del bilancio comunale;
  - l'impiego di personale dipendente dell'Amministrazione comunale per lo svolgimento di attività connesse all'evento e debitamente autorizzate dal Dirigente responsabile. Per tali prestazioni si ritiene concessa un'agevolazione pari al compenso spettante al personale stesso per lavoro straordinario. Il numero complessivo di ore lavorative viene attestato dal dirigente responsabile del servizio cui il personale è assegnato. Non sono da considerarsi agevolazioni economiche le prestazioni svolte in occasione di manifestazioni che richiedono, per motivi attinenti all'ordine pubblico e alla viabilità, l'utilizzo di personale comunale.
  - l'utilizzo episodico di sale e spazi di proprietà o in uso dell'Amministrazione comunale. Per tale utilizzo si ritiene concessa un'agevolazione economica corrispondente al valore indicato nel tariffario del Comune, se presente, o a quello determinato con apposito atto dal Dirigente preposto
  - **contributo finanziario**: l'erogazione di una somma di denaro ai soggetti a sostegno di interventi rientranti nei compiti e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione. Il contributo non può essere superiore al 50% della spesa sostenuta e documentata

## Articolo 3 – Norme generali

1. Il patrocinio, il contributo finanziario e le agevolazioni economiche possono essere richiesti da Enti pubblici o privati o associazioni che siano state costituite da almeno sei

mesi. Il soggetto beneficiario non può appartenere ad alcuna articolazione di un partito politico.

2. Le domande di patrocinio, contributo o agevolazione devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli che sono pubblicati sul sito internet del Comune e secondo le modalità ivi indicate.

3. Con la sottoscrizione dell'istanza il richiedente si impegna:

- c) ad impiegare, nell'espletamento dell'attività per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza;
- d) ad utilizzare, quale sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio e qualora la stessa non coincida con un immobile di proprietà o in uso dell'Amministrazione Comunale, una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla regolamentazione in materia di sicurezza e pubblica incolumità.

L'Amministrazione Comunale è quindi sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

4. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme, in particolare in materia di sicurezza e pubblica incolumità, è a carico del soggetto beneficiario.

#### **Articolo 4 - Obblighi dei beneficiari**

I soggetti beneficiari devono comunicare che l'iniziativa, l'evento o le attività, sono realizzate con il patrocinio, con il contributo, o con le agevolazioni concesse dal Comune, utilizzando idonee forme di pubblicità quali apposizione del logo del Comune sul materiale promozionale, sul proprio sito internet, ecc. Le modalità d'uso del logo devono essere preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale.

#### **Articolo 5 - Albo comunale dei beneficiari**

1. L'Amministrazione comunale pubblica annualmente sul proprio sito l'elenco dei soggetti beneficiari.

2. Il Comune cura la raccolta dei dati e la pubblicazione dell'albo.

#### **Articolo 6 - Partecipazione**

1. Al fine di promuovere l'effettiva e democratica partecipazione, presso il Comune di Fermo sono istituiti gli albi delle associazioni culturali-turistiche e delle associazioni sportive.

2. Le associazioni possono iscriversi all'albo in qualsiasi momento dell'anno, presentando domanda su apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune.

3. L'albo contenente l'elenco delle associazioni culturali iscritte viene pubblicato sul sito internet del Comune.

4. Le associazioni, anche suddivise per gruppi, rappresentano un organismo consultivo di riferimento per le politiche di settore, secondo quanto previsto dall'art. 32 e 33 dello Statuto Comunale.

### **TITOLO II – PATROCINIO**

## Articolo 7 – Beneficiari

1. Il Patrocinio può essere concesso:

c) in via ordinaria a soggetti senza scopo di lucro per attività senza scopo di lucro.

d) in via straordinaria a soggetti aventi scopo di lucro e/o per attività aventi finalità di lucro esclusivamente nei seguenti casi:

- quando gli utili siano devoluti in beneficenza, a condizione che, a consuntivo dell'iniziativa, venga prodotta la documentazione dell'avvenuta devoluzione delle somme.
- a sostegno di iniziative di particolare rilevanza pubblica e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio della città e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività, a condizione che, a consuntivo dell'iniziativa, ove richiesto dall'Amministrazione Comunale, venga prodotta la documentazione relativa ai risultati di gestione delle iniziative suddette.

2. La concessione del solo patrocinio non può comportare in alcun caso oneri a carico dell'Amministrazione comunale.

3. I soggetti che intendono richiedere il patrocinio del Comune devono inoltrare domanda, sottoscritta dal legale rappresentate, su apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune.

3. Le domande devono pervenire, di norma, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività e devono essere corredate da una relazione sintetica dei contenuti e del costo complessivo dell'attività per cui è richiesto il patrocinio. Alla domanda deve essere allegato lo statuto e/o atto costitutivo dell'Ente oppure la dichiarazione di deposito dello stesso presso il Comune

4. La concessione del patrocinio è disposta dal Sindaco, sentito l'Assessore competente.

## TITOLO III – MODALITA' PER CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE E DEI CONTRIBUTI

### Articolo 8 – Beneficiari e modalità di richiesta

L'agevolazione economica ed i contributi possono essere concessi a Enti pubblici o privati o associazioni senza scopo di lucro per attività senza scopo di lucro.

Al fine di programmare adeguatamente le attività i soggetti devono inoltrare domanda al Comune, sottoscritta dal legale rappresentate, su apposito modulo predisposto dall'ente e scaricabile dal sito internet del Comune.

Le domande devono pervenire al Comune di Fermo **entro e non oltre le seguenti scadenze, a pena di esclusione:**

**SETTORE CULTURALE E TURISTICO:**

- 1° aprile per tutte le attività programmate per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre;

- 1° agosto per tutte le attività programmate per i mesi di ottobre, novembre, dicembre e gennaio;

- 1° dicembre per tutte le attività programmate per i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio.

**SETTORE SPORTIVO:**

- 30 giorni prima dell'attività per la quale si chiede il contributo e/o il patrocinio.
4. Per la verifica del rispetto delle scadenze di cui al precedente comma , fa fede il timbro postale o il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune.
  5. In caso di urgenti e motivate esigenze, per cui si renda necessario derogare alle scadenze di cui al precedente comma, la giunta motivatamente decide in merito
  6. Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:
    - a) relazione sintetica dell'attività programmata, delle sue finalità, dei destinatari, della sua rilevanza territoriale e degli strumenti di promozione previsti;
    - b) indicazione dei tempi e dei luoghi di svolgimento;
    - c) bilancio preventivo ove sia indicata la previsione del costo complessivo dell'attività, le entrate previste, la quota di compartecipazione del richiedente e l'entità del beneficio richiesto al Comune (contributo e/o dettaglio delle concessioni gratuite quali utilizzo di strutture e/o attrezzature e/o personale).

### **Articolo 9 - Criteri per l'assegnazione e la quantificazione dei contributi e delle agevolazioni economiche**

1. I contributi e le agevolazioni economiche sono disposti con provvedimento dirigenziale sulla base di criteri e dei relativi punteggi stabiliti dalla Giunta Comunale.
2. Per le associazioni è criterio preferenziale quello di essere iscritti all'apposito albo comunale. I criteri approvati dalla giunta comunale tengono conto della continuità dell'iniziativa, del coinvolgimento di altre associazioni e/o altri enti pubblici e privati, della capacità di autofinanziamento, della rilevanza territoriale dell'iniziativa, degli strumenti di promozione etc...
3. Le domande pervenute entro i termini, vengono istruite, valutate e, se necessario integrate, entro i 30 giorni successivi alle singole scadenze di cui al precedente articolo
4. L'esito dell'istruttoria è oggetto di specifica determinazione dirigenziale pubblicata sul sito internet del Comune.

### **Articolo 10 - Liquidazione, determinazione e revoca del contributo**

1. A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo, e comunque entro e non oltre sei mesi dalla conclusione di dette attività, pena la perdita del beneficio concesso, i concessionari devono trasmettere al Comune il rendiconto economico, compilando l'apposito modello scaricabile dal sito internet del Comune di Fermo e allegando in copia la documentazione giustificativa di entrate e uscite e del materiale pubblicitario prodotto.
2. Sono ritenute ammissibili le sole spese inerenti la realizzazione delle iniziative chiaramente e direttamente imputabili all'attività cui la richiesta è riferita.
3. Non sono ritenute ammissibili spese relative a prestazioni personali del soggetto beneficiario e di tutti coloro che a qualsiasi titolo volontariamente collaborano all'attività o, comunque, solo indirettamente riferite all'iniziativa (ad esempio spese di funzionamento delle sedi, spese generali etc...).
4. Il contributo può essere ridotto qualora l'attività realizzata risulti differente o inferiore a quella per la quale il beneficio è stato ottenuto.
5. Qualora il Comune risulti creditore nei confronti del beneficiario, l'erogazione del contributo e' sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento

6. Il Dirigente del Servizio competente per materia revoca i contributi in caso di:
- a) mancato svolgimento dell'attività ammessa a contributo per cause oggettivamente dipendenti dal beneficiario;
  - b) mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista per la liquidazione;
  - c) sostanziali difformità, non precedentemente autorizzate, fra l'attività svolta e l'attività prevista;
  - d) rinuncia formale da parte del beneficiario.
7. Le accertate inadempienze previste dal presente regolamento oltre a dar luogo alla revoca costituiscono motivo di esclusione da qualsiasi forma di beneficio previsto dal presente regolamento per un periodo non inferiore ai successivi due anni.

### **TITOLO III – NORME FINALI E TRANSITORIE**

#### **Articolo 11 - Norme finali e transitorie**

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, la Giunta Comunale, con proprio atto, fissa il trimestre di riferimento per la presentazione delle domande, come disciplinato al precedente articolo
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i precedenti regolamenti in materia e sostituite tutte le precedenti disposizioni.

\*\*\*\*\*

- Si da atto che il regolamento che precede è stato esaminato dalla 3<sup>a</sup> Commissione Consiliare nella seduta del 17 gennaio 2012.
- Si da atto inoltre che l'approvazione del Regolamento in questione non comporta oneri per il Comune.

\*\*\*\*\*

Posta a votazione l'immediata eseguibilità,

Consiglieri presenti: n. 28 (uscito Vallasciani)

Consiglieri astenuti n. 3 (*Gallucci Giampiero, Nello Raccichini, Elvazio Capriotti*)

Voti favorevoli: n. 25

Voti contrari n. 0

**DELIBERA**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. lgs. N. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente  
F.to Avv. LANCIOTTI GIOVANNI

Il Segretario Generale  
F.to Dott. CAMASTRA SERAFINA

---

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

Si certifica che il presente atto è affisso, mediante elenco, all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Lì, 13-02-2012

Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. CAMASTRA SERAFINA

---

E' copia conforme all'originale

Fermo, lì \_\_\_\_\_

L'impiegato addetto

---

***CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'***

Il presente atto è esecutivo:

- Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
- Lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato.

Fermo, lì \_\_\_\_\_

Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. CAMASTRA SERAFINA